

Lavoro a progetto: caratteristiche ed esclusioni dei co.co.pro.

Quali sono gli elementi che caratterizzano il contratto a progetto e in quali circostanze può essere utilizzato?

Il contratto di lavoro a progetto è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2003 [1]. I tratti essenziali nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono riconducibili “a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente, indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa” [2].

L’ancoraggio dell’istituto a uno specifico progetto o programma di lavoro tendeva a contrastare l’utilizzo improprio di uno strumento destinato a disciplinare rapporti di collaborazione autonoma, seppur coordinata con le esigenze del committente. Già allora appariva infatti marcata la tendenza ad applicare lo schema giuridico della collaborazione “esterna” a rapporti che si configurano come lavoro subordinato.

Secondo il modello predisposto dal legislatore, le collaborazioni coordinate e continuative sono dunque caratterizzate:

- dall’**autonomia** del collaboratore nello svolgimento dell’attività lavorativa dedotta nel contratto e funzionale alla realizzazione del progetto;
- dalla necessaria **coordinazione** con il committente;
- dall’irrilevanza nel **tempo impiegato** per l’esecuzione della prestazione.

Gli elementi che caratterizzano il lavoro a progetto sono stati rivisitati nel 2012 **[3]**, in senso restrittivo, mediante la modifica di diversi aspetti della fattispecie contrattuale, con particolare riguardo ai requisiti del progetto, al corrispettivo dovuto al collaboratore, all'esercizio del diritto di recesso ed alle sanzioni.

In questo quadro trova collocazione la disposizione **[4]** che preclude la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza l'individuazione di uno **specifico progetto**, integrata da una presunzione relativa alla qualificazione del rapporto come subordinato, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti dell'impresa committente **[5]**.

Il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni sia di carattere generale che su aspetti specifici riguardanti la disciplina del lavoro a progetto con una serie di circolari **[6]**.

Esclusioni

Sul piano generale, il lavoro a progetto non assorbe tutti i modelli contrattuali riconducibili all'area della cosiddetta parasubordinazione. Sono espressamente escluse dal campo di operatività della normativa sul lavoro a progetto le seguenti attività, che possono comunque rientrare nell'ambito del lavoro parasubordinato **[7]**:

- i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, regolati da disciplina speciale;
- le prestazioni considerate occasionali, se rispettano i parametri stabiliti quanto a durata e compenso;
- le professioni intellettuali, per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione agli albi professionali, fermo restando che l'esclusione riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività

professionali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione negli albi. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore all'albo non è circostanza di per sé idonea a determinare l'esclusione dal campo di disciplina sul lavoro a progetto **[8]**;

- le collaborazioni rese e utilizzate ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI **[9]**. Sussistono talune ipotesi **[10]** in cui la prestazione sportiva dell'atleta è resa con contratto di lavoro autonomo che può anche svolgersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa; in quest'ultimo caso non si applica la disposizione che prevede la necessità dell'indicazione di un progetto;

- i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;

- i partecipanti a collegi e commissioni (anche di natura tecnica);

- i collaboratori che siano titolari di pensione di vecchiaia.

Sono da ritenersi esclusi anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa senza progetto con autisti e personale addetto al servizio di scorte tecniche **[11]**.